

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI E DI INCARICHI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di collaborazione ad esperti di comprovata esperienza, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 32 del d.l. 223/2006, nonché dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267/2000.
2. Le disposizioni del presente regolamento, finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il rispetto dei principi di trasparenza nell'affidamento degli stessi, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi nei confronti di:
 - a) soggetti esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
3. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali degli organi e degli uffici dell'Amministrazione;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti ed organi in essa operanti e dai cittadini;
 - c) incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità conferite da parte del sindaco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267/2000.
4. Sono escluse dalla presente regolamentazione:
 - a) gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune;
 - b) le procedure per il conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori di valore inferiore e superiore ai 100.000 € che sono disciplinate rispettivamente da altro specifico provvedimento e dalla legge;
 - c) i lavori, le forniture e i servizi in economia che sono disciplinate da altro specifico regolamento;

Articolo 2 - Valutazione delle necessità e dei fabbisogni

1. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.
2. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza
3. deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.
4. L'esigenza di fabbisogni quantitativi e definiti nel tempo deve essere soddisfatta attraverso contratti di lavoro a tempo determinato.

Articolo 3 - Presupposti

1. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro *autonomo occasionale* o di *collaborazione coordinata e continuativa*, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'Ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specificamente determinati dalla Giunta;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti; detti elementi devono essere certificati dal responsabile di settore del Settore competente;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste (trattasi di norma di opera intellettuale);
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso da corrispondere;
- la provata competenza dell'incaricato;
- la proporzione fra compenso erogato ed utilità conseguita.

Articolo 4 - Requisiti

1. Agli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono accedere persone in possesso dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego e più in particolare:

- età non inferiore agli anni diciotto;
- di norma, cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- Non aver contenziosi pendenti con l'Amministrazione Comunale;
- Titolo di studio e/o professionalità e/o esperienza lavorativa adeguata all'incarico;

Articolo 5 - Competenza

1. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è del responsabile di settore competente per materia, sulla base di apposito progetto se si tratta di incarico di *collaborazione coordinata e continuativa*, ovvero esauriente esplicitazione delle attività da svolgere per le altre tipologie di incarico, contenente l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8. Il progetto o le attività da svolgere devono essere coerenti con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione. Nel caso in cui non siano stati specificamente previsti, devono essere preceduti da apposito atto di indirizzo della Giunta.

Articolo 6 – Procedura

1. Il conferimento degli incarichi deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, valutando gli elementi risultanti dal *curriculum*, nonché, se richieste, le proposte economiche e quelle operative.
2. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei *curriculum*, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, su proposta del responsabile di settore interessato all'incarico, si provvede alla predisposizione di avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune di norma per quindici giorni consecutivi, salvo che, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, venga fissato altro termine, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il bando di cui al comma precedente deve contenere:
 - l'indicazione del contenuto del progetto o delle attività di cui l'amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curriculum;
 - i criteri di valutazione delle domande di partecipazione, che dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'amministrazione;
 - l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'incarico da conferire.

Articolo 7 - Formazione dell'elenco

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curriculum* sono esaminate da una commissione composta dal responsabile di settore competente per materia e da due dipendenti della amministrazione dotati di idonea professionalità nominati dal resp. del settore interessato.
2. Laddove ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze possedute dai partecipanti, i candidati possono essere ammessi ad un successivo colloquio.
3. Al termine degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 viene predisposto. l'elenco dei soggetti ritenuti idonei. L'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma individua i soggetti cui affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, gli incarichi disciplinati dal presente regolamento; l'acquisizione della candidatura non comporta pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento.
4. L'elenco può essere utilizzato per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di tre anni.

Articolo 8 – Individuazione del soggetto da incaricare

1. Gli incarichi sono affidati sulla base di un esame comparativo delle capacità e delle esperienze ai soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 7.

2. L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avviene, a giudizio insindacabile del responsabile di settore interessato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:

- tipologia dell'incarico da affidare;
- rilevanza del curriculum rispetto all'oggetto della prestazione;
- rotazione, ove possibile, degli incarichi;
- disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti.

Articolo 9 - Elementi dei contratti

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento devono risultare da contratto scritto, contenente i seguenti elementi:

- a) identità delle parti e indicazione della struttura di riferimento;
- b) indicazione del contenuto caratterizzante l'incarico, risultante dal progetto o dal programma di lavoro predisposto dal responsabile di settore;
- c) individuazione delle forme di coordinamento e poteri di verifica e di controllo da parte del Comune sulle modalità di esecuzione ed il raggiungimento del risultato;
- d) luogo, modalità e tempi di esecuzione dell'incarico;
- e) modalità di utilizzo eventuale delle strutture e degli strumenti messi a disposizione dal Comune;
- f) rispetto del segreto d'ufficio e delle regole di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie e dati personali e sensibili di cui l'incaricato prenda conoscenza, che, comunque, non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
- g) durata determinata o determinabile della prestazione ed eventuali proroghe;
- h) individuazione del monte ore mensile presumibilmente occorrente per fornire la prestazione;
- i) compenso e modalità di erogazione;
- j) modalità e rimborso spese per eventuali missioni, secondo le regole valide per i lavoratori dipendenti;
- k) eventuali casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione (infortunio, malattia, maternità ecc.);
- l) casi e modalità di recesso e di risoluzione del contratto con i relativi termini del preavviso;

m) eventuale clausola di esclusività delle prestazioni nonché di situazioni di conflitto d'interesse. Qualora l'incaricato intenda prestare la propria attività favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, deve darne comunicazione all'Amministrazione;

n) impossibilità di svolgimento di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Amministrazione.

o) eventuale possibilità di accedere ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati per il personale dipendente.

2. Al termine dello svolgimento dell'incarico, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale sulle attività svolte.

Articolo 10 - Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:

a) la continuità e temporaneità;

b) la coordinazione, rappresentata dal vicolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del Comune committente;

c) la prestazione prevalentemente personale;

d) la mancanza del vincolo di subordinazione;

e) l'impossibilità dell'obbligo di prestazione oraria e del relativo controllo delle presenze, nonché dell'attribuzione di ferie e di buoni pasto;

f) l'autonomia della prestazione, nel senso che all'incaricato non possono essere affidati compiti di gestione e rappresentanza dell'ente;

g) recesso del committente secondo le norme generali (articoli. 1453, 2227 e 2237 c.c.).

Articolo 11 - Conferimento di incarichi in via d'urgenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) in casi di particolare urgenza, allorché le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente regolamento non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse con le capacità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera;

c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane.

Articolo 12 - Conferimento di incarichi di alta professionalità da parte del sindaco

- 1. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per il conseguimento di obiettivi determinati di particolare rilievo, complessità, ovvero di alta amministrazione.**
- 2. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato per attività specifiche, aventi natura di consulenze, studi, analisi, progetti, piani, pareri, proposte e, in genere, attività di supporto da svolgersi a favore degli organi di governo dell'ente che presentino il necessario carattere della temporaneità e siano compatibili con gli obiettivi che l'amministrazione si propone con la costituzione di tali rapporti.**
- 3. L'affidamento degli incarichi previsti dal presente articolo ha carattere fiduciario ed è operato con provvedimento motivato del sindaco che individua la parte contraente previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Ai fini della individuazione il sindaco dovrà operare valutazioni comparative basate sull'apprezzamento di *curriculum* professionali, ovvero valutazioni di idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi fondate su altri elementi di considerazione, ferma restando la necessità della motivazione dell'atto di individuazione.**
- 4. Agli incarichi previsti dall'articolo corrente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.**

Articolo 13 - Verifica del buon esito dell'incarico

- 1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento ed il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati raggiunti.**

Articolo 14 - Pubblicizzazione del conferimento di incarichi

- 1. Gli elenchi, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi sono resi pubblici mediante inserimento nel sito Internet del Comune per giorni 15**